

Regolamento regionale 7 febbraio 2012 n. 2

BUR 14 febbraio 2012, n.6 -suppl. n.9

"Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico"

Proposta modifica Dirigenti delle Aree Genio Civile	Proposta modifiche OGL in rosso
<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 1 (Oggetto e finalità)</p>
<p>1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresì, un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica, la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia e SUAP, ed il cui funzionamento è disciplinato da un apposito manuale operativo.</p>	<p>1. Il presente regolamento autorizzato, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale) stabilisce, in conformità a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio dei lavori, per l'autorizzazione da parte della competente struttura tecnica regionale, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alla nuova classificazione sismica e per l'espletamento dei controlli.</p> <p>2. In attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a), della l.r. 21/2009, nell'ottica di uno snellimento delle procedure e del processo di modernizzazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, il presente regolamento, disciplina, altresì, un sistema informatizzato denominato S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) che consente, per la gestione delle richieste di autorizzazione sismica la trasmissione elettronica dei flussi informativi tra Regione, utenti e sportello unico per l'edilizia e SUAP, ed il cui funzionamento è disciplinato da un apposito manuale operativo.</p>

<p>3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonché dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia.</p>	<p>3. Ai fini di cui al comma 2, i provvedimenti dell'amministrazione, le richieste e la documentazione prevista dal presente regolamento sono firmate digitalmente rispettivamente dai funzionari e dirigenti competenti nonché dai soggetti e professionisti interessati, ai sensi degli articoli 21 e 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modificazioni e delle norme attuative dello stesso Codice. Le richieste e la documentazione di cui al presente comma sono trasmesse in formato pdf attraverso accesso web al sistema informatizzato, con l'utilizzo della posta elettronica certificata ai sensi degli articoli 6 e 45 del citato Codice nonché dell'ulteriore normativa vigente in materia.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2 (Domanda di autorizzazione sismica)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 2 (Domanda di autorizzazione sismica)</p>
<p>1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'articolo 33, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente allo sportello unico per l'edilizia (SUE) o allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) dai professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del</p>	<p>1. Nelle zone sismiche del territorio della Regione, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni, sopraelevazioni, prima dell'inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione sismica rilasciata dalla competente area del genio civile regionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione sismica di cui al comma 1, redatta secondo gli allegati A e B al presente regolamento e il progetto esecutivo, conforme all'articolo 33, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), sono inviati informaticamente allo sportello unico per l'edilizia (SUE) o allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) dai professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del</p>

<p>D.P.R. 380/2001, e da questi trasmessi all'Area Genio Civile competente per territorio. Alla domanda è inoltre allegata la relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate al successivo articolo 4, comma 1.</p> <p>2. bis. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sismica, riguardi interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, contestualmente deve essere richiesta la certificazione prevista dall'art. 90 c.2 del D.P.R. 380/2001. La certificazione è rilasciata dal Dirigente dell'Area, previa istruttoria del responsabile del Procedimento e su parere della Commissione sismica.</p> <p>3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 è assolta dal Genio Civile competente per territorio.</p> <p>4. Alle varianti in corso d'opera, si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale.</p> <p>5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.</p>	<p>D.P.R. 380/2001, e da questi trasmessi all'Area Genio Civile competente per territorio. Alla domanda è inoltre allegata la relazione geologica e di modellazione sismica, nonché, per le opere non soggette a controllo, all'atto di asseverazione, firmato dal progettista, per l'attestazione che l'opera rientra tra le categorie indicate al successivo articolo 4, comma 1.</p> <p>2. bis. Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sismica, riguardi interventi di sopraelevazione di edifici esistenti, contestualmente deve essere richiesta la certificazione prevista dall'art. 90 c2 del D.P.R. 380/2001. La certificazione è rilasciata dal Dirigente dell'Area, previa istruttoria del responsabile del Procedimento e su parere della Commissione sismica.</p> <p>3. La verifica formale della completezza della documentazione trasmessa ai sensi del comma 2 è assolta dal Genio Civile competente per territorio.</p> <p>4. Alle varianti in corso d'opera, si applica la medesima procedura prevista dal presente regolamento per il progetto principale.</p> <p>5. In riferimento agli abitati da consolidare, la procedura prevista dall'articolo 61 del D.P.R. 380/2001 si intende assolta con gli adempimenti previsti dal presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 3 (Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3 (Progetti sottoposti a controllo. Commissione di sorteggio e commissioni sismiche)</p>
<p>1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'articolo 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un</p>	<p>1. Sulle domande di autorizzazione sismica pervenute mensilmente ai sensi dell'articolo 2, la Commissione sismica di cui al comma 5 effettua un controllo su un</p>

campione sorteggiato nella misura del:

- a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;
- b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.

2. Il sorteggio di cui al comma 1 è effettuato mediante procedura informatica, secondo l'algoritmo indicato nell'allegato "-". L'esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successive cinque giorni ai sensi dell'art. 8 della L 241/90 e s.m.i.

3. E' istituito il Consiglio di Consultazione nominato con Decreto del Presidente della Regione, che dura in carica tre anni, è validamente costituita con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta ed è composto da:

- a) il direttore regionale in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati;
- c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati, dai rispettivi consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione;

d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

Possono partecipare anche delegati degli Ordini e Collegi professionali del Lazio.

Il Consiglio di Consultazione ha compiti di verifica e monitoraggio del sistema informativo SITAS e può presentare eventuali proposte.

Si riunisce almeno due volta all'anno ovvero con cadenza trimestrale

campione sorteggiato nella misura del:

- a) 15 % nelle zone sismiche classificate 1, 2A e 2B;
- b) 5% nelle zone sismiche classificate 3A e 3B.

2. Il sorteggio di cui al comma 1 è effettuato mediante procedura informatica, secondo l'algoritmo indicato nell'allegato "-". L'esito del sorteggio è reso noto agli interessati entro e non oltre i successive cinque giorni ai sensi dell'art. 8 della L 241/90 e s.m.i.

3. E' istituito il Consiglio di Consultazione nominato con Decreto del Presidente della Regione, che dura in carica tre anni, è validamente costituito con la maggioranza dei componenti designati, delibera con la maggioranza assoluta ed è composto da:

- a) il direttore regionale in materia di infrastrutture con funzioni di presidente, o suo delegato;
- b) i dirigenti delle aree del genio civile regionale, o loro delegati;
- c) un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un dottore agronomo o forestale, un perito agrario, un perito industriale edile designati, dai rispettivi **organi di rappresentanza territorialmente competenti** ~~consigli nazionali tra gli iscritti nell'ambito della Regione;~~

d) un segretario individuato tra i dipendenti della direzione regionale competente in materia di infrastrutture.

~~Possono partecipare anche delegati degli Ordini e Collegi professionali del Lazio.~~

Il Consiglio di Consultazione ha compiti di verifica e monitoraggio del sistema informativo SITAS e può presentare eventuali proposte.

Si riunisce almeno due volta all'anno ovvero con cadenza trimestrale

4. I progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, ad eccezione di quelli previsti all'articolo 4, ~~ivi comprese~~ la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonché di opere relative **alla classe d'uso IV, e III, escluso orfanotrofi, provveditorati, alberghi, attività commerciali ≥ 5000 mc., biblioteche, edifici per mostre, ludoteche, banche, chiese cimiteriali, obitori, centri polifunzionali, sale comuni di circoli sportivi, sede pro loco ≥500 mc, centrali elettriche a media tensione, impianti eolici**, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1.

5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile, **il quale esprime parere obbligatorio non vincolante, dando priorità alle OO.PP. e alle attività produttive, dando la precedenza alle opere pubbliche e alle attività produttive.**

6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale**, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la **presenza di almeno tre componenti**, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato;
b) almeno **due** funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile;
~~c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia geologica,~~

4.articolo poco chiaro: proposta OGL:

Con l'eccezione delle opere di cui all'art. 4, sono soggetti direttamente al controllo senza il sorteggio di cui al comma 1, i progetti di opere pubbliche e quelli relativi alle opere da realizzare con finanziamento pubblico, la sopraelevazione e i progetti di adeguamento sismico di strutture esistenti, nonché le opere di cui alle classi d'uso III e IV, come individuate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 17/10/2012.

5. Al controllo dei progetti estratti ai sensi del comma 1 e dei progetti di cui al comma 4, previa istruttoria dell'area del genio civile competente, provvede un'apposita commissione denominata commissione sismica, istituita presso ciascuna area del genio civile, **il quale esprime parere obbligatorio non vincolante, dando priorità alle OO.PP. e alle attività produttive, dando la precedenza alle opere pubbliche e alle attività produttive.**

6. La commissione sismica di cui al comma 5, nominata con **Decreto del Presidente della Giunta Regionale**, dura in carica tre anni, è validamente costituita con la **presenza di almeno tre quattro componenti**, si esprime con la maggioranza assoluta dei presenti ed è composta da:
a) il dirigente dell'area con funzioni di presidente o suo delegato;
b) almeno **due** funzionari tecnici dell'area designati dal dirigente dell'area del genio civile;
c) un geologo, funzionario della struttura regionale competente in materia

<p>designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente;</p> <p>c) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area.</p> <p>d) la Commissione su progetti specifici di particolare importanza può essere supportata da figure professionali specialistiche con funzioni consuntive</p> <p>7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non è riconosciuta alcuna indennità.</p> <p>8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative alla classe d'uso II e IV, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, è obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale, salvo quanto diversamente previsto.</p>	<p>geologica, designato dal direttore regionale competente in materia di ambiente;</p> <p>c) un segretario designato dal dirigente dell'area del genio civile tra il personale della stessa area.</p> <p>d) la Commissione su progetti specifici di particolare importanza può essere supportata da figure professionali specialistiche con funzioni consuntive</p> <p>7. Per la partecipazione ai lavori delle commissioni di cui ai commi 2 e 5 non è riconosciuta alcuna indennità.</p> <p>8. Le indagini minime obbligatorie di carattere geologico, geofisico e geotecnico da eseguire sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento, fermo restando che per le opere relative alla classe d'uso II e IV, come individuate da apposite deliberazioni della Giunta regionale, è obbligatoria l'analisi di risposta sismica locale, salvo quanto diversamente previsto al punto 4 della deliberazione di Giunta regionale n. 489 del 17/10/2012.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 4 (Progetti non sottoposti a controllo)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4 (Progetti non sottoposti a controllo)</p>
<p>1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 3 i progetti relativi alle seguenti opere, purchè soddisfino anche le condizioni indicate al comma 2:</p> <p>a) nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale, aventi massimo due piani fuori terra ed un solo piano interrato;</p> <p>b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza;</p>	<p>1. Non sono sottoposti al controllo di cui all'articolo 3 i progetti relativi alle seguenti opere, purchè soddisfino, limitatamente a quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) anche le condizioni indicate al comma 2:</p> <p>a) nuovi edifici di civile abitazione non di uso pubblico e relative pertinenze con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale, aventi massimo due piani fuori terra ed un solo piano interrato;</p> <p>b) totem e torri faro fino a 15 m di altezza;</p>

c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale, **di altezza massima 7.00 m. misurata alla linea di gronda;**

d) **nuovi edifici destinati a** rimesse, **centrali termiche, gabiotti,** depositi con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale e ~~relative pertinenze~~ **altezza massima 7.00 m;**

e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;

f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 m;

g) cabine elettriche;

h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con struttura in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m in legno o metallo con fondazione superficiale, loggiato con struttura portante in legno o metallo;

i) **coperture di scale esterne a sbalzo su strutture esistenti, o isolate su fondazioni superficiali, con aggetto fino a m 2.5, pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3.50 m.con superficie maggiore di 20 mq, tettoie e portici con altezza massima pari a 3,50 m con fondazioni superficiale;**

l) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;

m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici, di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione;

n) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali, di altezza massima pari a 3,50 m dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;

o) chioschi ed edicole poggianti direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;

c) stalle, fienili e locali agricoli con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale, **di altezza massima 7.00 m. misurata alla linea di gronda;**

d) **nuovi edifici destinati a** rimesse, **centrali termiche, gabiotti,** depositi con strutture in muratura, muratura armata o in legno con fondazioni di tipo superficiale e ~~relative pertinenze~~ **altezza massima 7.00 m;**

e) muri di sostegno fino ad altezza massima di 3,50 metri compresa la fondazione;

f) tombe e cappelle gentilizie fino ad altezza massima fuori terra di 5,00 m;

g) cabine elettriche;

h) pensiline esterne in legno o metallo, pergolati con struttura in legno o metallo, scoperti o coperti da orizzontamenti amovibili di altezza inferiore a 3,50 m, tettoie con altezza massima pari a 3,50 m in legno o metallo con fondazione superficiale, loggiato con struttura portante in legno o metallo;

i) **coperture di scale esterne a sbalzo su strutture esistenti, o isolate su fondazioni superficiali, con aggetto fino a m 2.5, pergolati con struttura in legno o acciaio, di altezza massima di 3.50 m.con superficie maggiore di 20 mq, tettoie e portici con altezza massima pari a 3,50 m con fondazioni superficiale;**

l) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 1,5 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo di intervento locale o di miglioramento;

m) piscine interrate ad uso privato, compresi locali tecnologici, di altezza massima pari a 3,50 m compresa la fondazione;

n) pannelli fotovoltaici, su strutture ancorate a terra con pali, di altezza massima pari a 3,50 m dal piano di campagna, non costituenti impianti di produzione di energia elettrica a media o alta tensione;

o) chioschi ed edicole poggianti direttamente a terra o con fondazione di tipo superficiale;

p) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 m; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;

q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq 6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni;

r) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 m, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l'ambiente.

r-bis) intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solai di interpiano, che non comporti aumento di carico; intervento locale di riparazione e/o sostituzione solaio di copertura e geometria invariata;

r-ter) sostituzione di piattabande e nuova apertura di vano in muro portante di larghezza inferiore a 1.5 metri e comunque con superficie complessiva inferiore al 25% della parte libera piena su cui si interviene;

r-quater) realizzazione di balconi su edifici esistenti con sbalzo max m 1.50 e lunghezza max di m 4.00.

2. I progetti delle opere di cui al comma 1 non sono sottoposti al controllo purché soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:

p) vani tecnici isolati interrati di altezza interna massima 3,50 m; soppalchi interni al piano terra con struttura portante indipendente;

q) insegne e cartellonistica di superficie massima superiore a mq 6 e fino a 20 mq, pannelli fono assorbenti e relative strutture di sostegno con altezza massima pari a 3,50 m, compresi i sostegni;

r) serbatoi e cisterne prefabbricate; silos in acciaio su fondazioni superficiali provvisti di certificazioni del produttore con altezza massima pari a 5,00 m, con esclusione di quelli contenenti materiali infiammabili, esplosivi o pericolosi per l'ambiente.

r-bis) intervento locale di riparazione e/o sostituzione di solai di interpiano, che non comporti aumento di carico; intervento locale di riparazione e/o sostituzione solaio di copertura e geometria invariata;

r-ter) sostituzione di piattabande e nuova apertura di vano in muro portante di larghezza inferiore a 1.5 metri e comunque con superficie complessiva inferiore al 25% della parte libera piena su cui si interviene;

r-quater) realizzazione di balconi su edifici esistenti con sbalzo max m 1.50 e lunghezza max di m 4.00.

s) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;

t) rivestimento corticale con reti su versanti con rocce lapidee e non lapidee, senza ancoraggi profondi.

2. I progetti delle opere di cui al comma 1, limitatamente a quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), non sono sottoposti al controllo purché

a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera;

b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:

1) zone ad accertata liquefazione;

2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno o presenza di cavità sotterranee;

3) **zone di instabilità individuate da studi di microzonazione sismica definite da studi validati dalla Regione;**

4) zone in frana e/o dissesto;

5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.

3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, è allegato, altresì, l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra tra le categorie indicate al comma 1 **e la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.**

4. Per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), **e), f), e g)** del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l'omissione stessa deve essere asseverata **congiuntamente** dal progettista e dal

soddisfino contemporaneamente anche le seguenti caratteristiche:

a) in relazione alla morfologia del sito, se trattasi di terreni con pendenza minore o uguale a 15° e con strutture di sostegno dei terreni tali da non interagire con la struttura dell'opera;

b) in relazione alla geologia del sito, se trattasi di terreni geologicamente stabili in cui non siano già evidenti e accertate una delle seguenti condizioni geologiche:

1) zone ad accertata liquefazione;

2) zone in subsidenza o cedimenti differenziali del terreno o presenza di cavità sotterranee;

3) **zone di instabilità individuate da studi di microzonazione sismica definite da studi validati dalla Regione;**

4) zone in frana e/o dissesto;

5) zone a rischio R3 o R4 per i Piani delle Autorità di Bacino competenti.

3. Per i progetti di cui al comma 1, alla domanda di autorizzazione sismica e alla documentazione di cui all'articolo 2, comma 2, è allegato, altresì, l'atto di asseverazione firmato dal progettista dell'opera, per l'attestazione che la stessa rientra tra le categorie indicate al comma 1; l'attestazione potrà essere sottoscritta dal progettista, **limitatamente alle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g), per le quali è obbligatoria la Relazione geologica, solo se questa certifichi la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.**

4. Per i progetti , invece, delle opere di cui alle lettere da h) a r-quater) (o fino a t) qualora recipito quanto proposto al comma 1 dell'art. 4), per le quali non è obbligatoria la presentazione della Relazione geologica, il progettista potrà sottoscrivere direttamente l'asseverazione, indipendentemente dalla condizioni

<p>geologo-</p> <p>5. Le indagini minime obbligatorie da eseguire per i progetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, per i quali è obbligatoria la relazione geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento.</p> <p>6. Il genio civile competente per territorio si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato dal progettista.</p>	<p>di cui al comma2.</p> <p>Per le opere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), e g) del comma 1, unitamente alla documentazione di cui al comma 3, deve essere obbligatoriamente allegata anche la relazione geologica; negli altri casi in cui è possibile omettere la relazione geologica, l'omissione stessa deve essere asseverata congiuntamente dal progettista e dal geologo-</p> <p>5. Le indagini minime obbligatorie da eseguire per i progetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del comma 1, per i quali è obbligatoria la relazione geologica, sono indicate nell'Allegato C al presente regolamento.</p> <p>6. Il genio civile competente per territorio si riserva la facoltà di effettuare verifiche a campione in corso d'opera su quanto asseverato dal progettista.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Autorizzazione sismica e adempimenti per l'inizio lavori)</p>
<p>1. L'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 è rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio.</p> <p>2. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non estratti, il dirigente dell'Area competente per il territorio rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.</p> <p>3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001.</p>	<p>1. L'autorizzazione sismica, di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 è rilasciata con provvedimento del dirigente dell'area del genio civile competente, su parere della commissione sismica di cui al comma 5, entro 60 giorni dalla data del sorteggio.</p> <p>2. Per i progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), non estratti, il dirigente dell'Area competente per il territorio rilascia un'attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.</p> <p>3. La procedura di cui al comma 2 si applica anche ai progetti finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 78, 79 e 80 del D.P.R. 380/2001.</p>

4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'articolo 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, **il dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio** rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia **e da questi trasmesso al Genio Civile competente per il territorio**, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera.

6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.

7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 2, **salvo proroghe motivate concesse dal Dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio.**

Art. 6

(Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)

4. Per i progetti non sottoposti al controllo disciplinati dall'articolo 4, alla presentazione della domanda di autorizzazione sismica, **il dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio** rilascia attestazione di avvenuto deposito, avente valore di autorizzazione sismica, che consente l'inizio dei lavori con le modalità di cui al comma 5.

5. A seguito del rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica, l'inizio dei lavori deve essere comunicato allo sportello unico per l'edilizia **e da questi trasmesso al Genio Civile competente per il territorio**, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, con la sottoscrizione del proprietario, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché con la nomina e la relativa accettazione del collaudatore in corso d'opera.

6. L'inizio dei lavori, previa comunicazione di cui al comma 5, deve avvenire entro un anno dalla data di rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica ovvero dalla data di rilascio del titolo abilitativo edilizio comunale, qualora lo stesso sia acquisito successivamente alla data dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica. La relativa ultimazione deve avvenire entro tre anni dalla data dell'inizio dei lavori.

7. L'autorizzazione sismica o dell'attestazione avente valore di autorizzazione sismica è rinnovabile con le medesime modalità indicate all'articolo 2, **salvo proroghe motivate concesse dal Dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio.**

Art. 6

(Interventi non soggetti ad autorizzazione sismica)

1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 2 le seguenti categorie di interventi:

a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisori con vita nominale inferiore a due anni;

b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;

c) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino sensibilmente i carichi;

d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro;

e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge;

f) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;

g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni;

h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;

h bis) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 0,20 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo;

i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

i bis) pensiline esterne a sbalzo con oggetto inferiore a m. 1;

1. Non sono soggette all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 2 le seguenti categorie di interventi:

a) opere temporanee, rimovibili di cantiere o per esposizione, baracche di cantiere e gru, ponteggi provvisori con vita nominale inferiore a due anni;

b) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo degli elementi strutturali, né l'aumento del loro stato tensionale;

c) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino sensibilmente i carichi;

d) realizzazione o rifacimento di pavimentazioni, di impianti che non interessino elementi strutturali, di manti di copertura o lastrici, di ringhiere, cancelli mobili e barriere di protezione e recinzione con altezza massima di 1 m senza funzione di sostegno; solette e pavimentazioni appoggiate a terra; gabbionate o scogliere di altezza inferiore o uguale ad un metro;

e) arredi interni e scaffalature; controsoffitti leggeri; chiusure con infissi di porticati e logge;

f) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;

g) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni;

h) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile; prefabbricati per la gestione di emergenze, quali container;

h bis) impianti per produzione di acqua calda e/o fotovoltaici gravanti sulla copertura del fabbricato il cui peso non ecceda 0,20 kN/mq, purché ciò non renda necessarie opere di rinforzo;

i) cartelloni e insegne, di superficie inferiore a 6 mq, non rientranti nella categoria asseverabile di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

i bis) pensiline esterne a sbalzo con oggetto inferiore a m. 1;

<p>i ter) pergolati con strutture in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 m con superficie minore di 20 mq;</p> <p>l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;</p> <p>m) piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;</p> <p>n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;</p> <p>o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;</p> <p>p) rivestimento corticale con reti di scarpate con chiodi.</p>	<p>i ter) pergolati con strutture in legno o acciaio, di altezza massima di 3,50 m con superficie minore di 20 mq;</p> <p>l) serre e serre solari a un piano con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni;</p> <p>m) piccole costruzioni, siano esse prefabbricate o no, con superfici non superiori a 10,00 mq e di altezza massima di 3 metri;</p> <p>n) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo soggette ad autorizzazione delle competenti commissioni; impianti di illuminazione pubblica e privata;</p> <p>o) pozzi e strutture per impiantistica correlata, a livello del terreno o interrate, purché non interagenti con la stabilità dei versanti; fognature, pozzetti per fognature, condotte interrate, attraversamenti stradali in tubolari con diametro massimo pari ad 1 m;</p> <p>p) rivestimento corticale con reti di scarpate con chiodi.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Controllo successivo all'ultimazione dei lavori)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Controllo successivo all'ultimazione dei lavori)</p>
<p>1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del Certificato di Rispondenza di cui all'art.62 del DPR 380/2001 e dell'art. 9, per gli adempimenti previsti dall'art. 65 c.6 dello stesso DPR, è effettuato, previo sopralluogo, dal RUP incaricato dal Genio Civile competente per il territorio, per le opere di cui all'art. 3 comma 4. Lo stesso controllo si effettua per le opere di cui all'art. 3 c.1 su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate.</p>	<p>1. Il controllo successivo all'ultimazione dei lavori, ai fini del rilascio del Certificato di Rispondenza di cui all'art.62 del DPR 380/2001 e dell'art. 9, per gli adempimenti previsti dall'art. 65 c.6 dello stesso DPR, è effettuato, previo sopralluogo, dal RUP incaricato dal Genio Civile competente per il territorio, per le opere di cui all'art. 3 comma 4. Lo stesso controllo si effettua per le opere di cui all'art. 3 c.1 su un campione sorteggiato nella misura del 5 % su tutte le opere ultimate.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Responsabilità)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Responsabilità)</p>
<p>1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici</p>	<p>1. Il progettista è responsabile della conformità delle opere progettate ai requisiti tecnici</p>

<p>ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.P.R. in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati immessi nel sistema informatico.</p> <p>2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.</p> <p>3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 7.</p>	<p>ed ai vincoli strutturali indicati nel D.P.R. n. 380/2001 e ai decreti interministeriali previsti dallo stesso D.P.R. in materia di edilizia antisismica, nonché della completezza e veridicità dei dati immessi nel sistema informatico.</p> <p>2. Il direttore dei lavori ed il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, sono responsabili della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, dell'osservanza delle prescrizioni progettuali, esecutive, geologiche, geotecniche e della qualità dei materiali impiegati.</p> <p>3. Il collaudatore in corso d'opera, nominato al momento della comunicazione di inizio lavori a cura e spese del committente, tra i professionisti indicati dall'articolo 93, comma 2, del D.P.R. 380/2001 e iscritto al proprio albo professionale da almeno dieci anni, è tenuto alla verifica della conformità dell'opera realizzata al progetto autorizzato, nonché ad inserire espressamente nella relazione di collaudo la dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato nei casi in cui l'opera non sia stata estratta ai fini del controllo successivo all'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 7.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">(Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 9</p> <p style="text-align: center;">(Relazione di fine lavori, certificato di rispondenza e certificato di collaudo)</p>
<p>1. La relazione di fine lavori, prevista dall'articolo 65 del D.P.R. 380/2001, è redatta dal direttore dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico allo sportello unico per l'edilizia o a allo sportello unico per le attività produttive e da questi trasmesse all'Area Genio Civile competente per il territorio.</p> <p>2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio per tutte le opere previste dall'art.24 del DPR medesimo nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all'ultimazione lavori per le opere previste dall'articolo 7.</p> <p>3. Nei casi in cui non si sia proceduto al controllo di cui al comma 2, il certificato</p>	<p>1. La relazione di fine lavori, prevista dall'articolo 65 del D.P.R. 380/2001, è redatta dal direttore dei lavori e trasmessa dal medesimo attraverso il sistema informatico allo sportello unico per l'edilizia o a allo sportello unico per le attività produttive e da questi trasmesse all'Area Genio Civile competente per il territorio.</p> <p>2. Il certificato di rispondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica, previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001, è rilasciato dal dirigente dell'Area Genio Civile competente per il territorio per tutte le opere previste dall'art.24 del DPR medesimo nei casi in cui la stessa area abbia proceduto al controllo successivo all'ultimazione lavori per le opere previste dall'articolo 7.</p> <p>3. Nei casi in cui non si sia proceduto al controllo di cui al comma 2, il certificato</p>

<p>di rispondenza è sostituito dal certificato di collaudo previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e del punto 9.1 del D.M. 14.1.2008, completo della dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.</p> <p>4. Il certificato di collaudo è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, esclusi gli interventi di cui al punto 8.4.3 dello stesso D.M., così come previsto al punto 8.4.</p>	<p>di rispondenza è sostituito dal certificato di collaudo previsto dall'articolo 67 del D.P.R. 380/2001 e del punto 9.1 del D.M. 14.1.2008, completo della dichiarazione della conformità delle opere medesime alla normativa antisismica e al progetto autorizzato o depositato.</p> <p>4. Il certificato di collaudo è redatto per tutte le costruzioni realizzate con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, esclusi gli interventi di cui al punto 8.4.3 dello stesso D.M., così come previsto al punto 8.4.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 10 (Progetti di adeguamento statico e sismico)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 10 (Progetti di adeguamento statico e sismico)</p>
<p>1. I progetti di adeguamento statico nonché quelli di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico/sismica sono disciplinati dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dal D.M. 15-05-85 e s.m.i., ferme restando le modalità di trasmissione attraverso il sistema informatizzato previste dall'articolo 1, comma 3, e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.</p>	<p>1. I progetti di adeguamento statico nonché quelli di adeguamento sismico, da redigersi in caso di inidoneità sismica delle strutture, nonché le procedure per il rilascio dei certificati di idoneità statico/sismica sono disciplinati dall'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e dal D.M. 15-05-85 e s.m.i., ferme restando le modalità di trasmissione attraverso il sistema informatizzato previste dall'articolo 1, comma 3, e il rilascio dell'attestato di avvenuto deposito.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 11 (Repressione delle violazioni e sanatoria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 11 (Repressione delle violazioni e sanatoria)</p>
<p>1. I soggetti di cui all'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'articolo 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001 e dal Capo II, Sezione II, della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.</p> <p>2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformità a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il processo verbale con</p>	<p>1. I soggetti di cui all'articolo 103 del D.P.R. 380/2001, incaricati della vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, appena accertato un fatto costituente violazione alle vigenti norme sismiche, ai sensi dell'articolo 96 del citato D.P.R., compilano processo verbale trasmettendolo al comune e alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 96 e 97 del D.P.R. 380/2001 e dal Capo II, Sezione II, della L.R. 11 agosto 2008, n. 15.</p> <p>2. Il dirigente dell'area genio civile regionale competente trasmette, in conformità a quanto previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, il processo verbale con</p>

<p>le sue deduzioni all'autorità giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalità per adeguare l'opera alla normativa antisismica.</p> <p>3. Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'articolo 2 del presente regolamento.</p> <p>4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'articolo 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa vigente. Eventuali lavori di adeguamento da eseguirsi sono subordinati all'esito del procedimento penale passato in giudicato ai sensi dell'art. 101 del DPR 380/01.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.</p>	<p>le sue deduzioni all'autorità giudiziaria competente, allo sportello unico per l'edilizia e al proprietario, specificando, qualora sussistano i presupposti per procedere in sanatoria, le modalità per adeguare l'opera alla normativa antisismica.</p> <p>3. Il proprietario, in conformità a quanto previsto dall'allegato A al presente regolamento, può formulare controdeduzioni alle deduzioni di cui all'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, presentando un progetto di adeguamento dell'opera alla normativa antisismica, tramite le procedure stabilite nell'articolo 2 del presente regolamento.</p> <p>4. Il dirigente di cui al comma 2, previo esame da parte della commissione sismica di cui all'articolo 3, comma 5, si esprime in merito alle controdeduzioni di cui al comma 3 e, in caso positivo, trasmette alla direzione regionale competente in materia di infrastrutture, allo sportello unico per l'edilizia, al proprietario ed alla autorità giudiziaria competente, l'approvazione in linea tecnica del progetto di adeguamento dell'opera alla normativa vigente. Eventuali lavori di adeguamento da eseguirsi sono subordinati all'esito del procedimento penale passato in giudicato ai sensi dell'art. 101 del DPR 380/01.</p> <p>5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica quanto disposto dalla parte II, capo IV, sezione III, del D.P.R. 380/2001.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 12 (Diritti di segreteria)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 12 (Diritti di segreteria)</p>
<p>1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica e per le altre attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la corresponsione di diritti di segreteria la cui quantificazione e la relativa modalità di versamento è determinata con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della</p>	<p>1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge regionale 13 agosto 2011, n.12 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013), per lo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione sismica e per le altre attività disciplinate dal presente regolamento è prevista la corresponsione di diritti di segreteria la cui quantificazione e la relativa modalità di versamento è determinata con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 30 della legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 (Disciplina del sistema organizzativo della</p>

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche.	Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale) e successive modifiche.
Art. 13 (Abrogazioni)	Art. 13 (Abrogazioni)
1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.	1. Ai sensi della legge regionale 21/2009 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 della l.r. 4/1985.
Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie)	Art. 14 (Disposizioni finali e transitorie)
<p>1. Fino alla realizzazione e alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea della documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformità alla vigente normativa.</p> <p>2. Per le opere per cui l'istanza di autorizzazione sismica o deposito sia stata presentata in modalità cartacea entro il 31 dicembre 2012 e per le quali, successivamente a tale data, non è stata presentata alcuna documentazione attraverso il sistema S.I.T.A.S, è facoltà del richiedente utilizzare la stessa modalità di invio della successiva documentazione.</p> <p>3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.</p> <p>4. Con provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture è approvata ulteriore modulistica di attuazione del presente regolamento.</p>	<p>1. Fino alla realizzazione e alla relativa messa a regime del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 2, continua a trovare applicazione anche la trasmissione cartacea della documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione sismica in conformità alla vigente normativa.</p> <p>2. Per le opere per cui l'istanza di autorizzazione sismica o deposito sia stata presentata in modalità cartacea entro il 31 dicembre 2012 e per le quali, successivamente a tale data, non è stata presentata alcuna documentazione attraverso il sistema S.I.T.A.S, è facoltà del richiedente utilizzare la stessa modalità di invio della successiva documentazione.</p> <p>3. La direzione regionale competente in materia di infrastrutture cura la redazione di circolari esplicative finalizzate alla corretta applicazione del presente regolamento.</p> <p>4. Con provvedimento del direttore regionale competente in materia di infrastrutture è approvata ulteriore modulistica di attuazione del presente regolamento.</p>